

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 98 DEL 29/04/2025

OGGETTO: Decadenza Concessione n. 40/2018 rilasciata in data 18.12.2018 su terreni demaniali ubicati nelle aree circumlacuali l'invaso di Occhito ricadenti in agro di Celenza Valfortore nei fogli nn. 6, 19, 20, 25 e 29, per complessivi 129.17.43. Concessionario: Comune di Celenza Valfortore con sede a Celenza Valfortore in via Carlo Alberto n. 2, codice fiscale: 82001650710.

IL PRESIDENTE

Vista la concessione n. 40/2018 rilasciata in data 18.12.2018, per la durata di anni 10 (dieci), al Comune di Celenza Valfortore per finalità migliorative, volte alla tutela, alla valorizzazione e allo sviluppo socio-economico del territorio, sui terreni demaniali ricadenti in agro di Celenza Valfortore nei fogli nn. 6, 19, 20, 28 e 29, per complessivi ha 129.17.43;

Considerato che la concessione in argomento era finalizzata alla predisposizione di un progetto di adesione ai Bandi delle Sottomisure 8.3 e 8.4 dei PSR Puglia 2014-2020 e fu rilasciata al fine di poter consentire al Comune richiedente la partecipazione all'assegnazione dei finanziamenti per il patrimonio forestale e demaniale;

Rilevato che nello stesso atto è stato specificato che il concessionario avrebbe dovuto far pervenire a questo Consorzio gli elaborati progettuali degli interventi da eseguire, con congruo anticipo, onde consentire al personale consortile di vigilare sulla corretta esecuzione di quanto previsto;

Considerato che, non essendo pervenuto nulla da parte del suddetto Comune, questo Consorzio con consorziale prot. 25567/2022 del 25.11.2022 e successivo sollecito prot. 3349/2023 del 15.02.2023, ha invitato lo stesso a produrre la documentazione necessaria (accordi sottoscritti, elaborati, progetti, attestazioni etc.) a verificare che fossero stati adempiuti gli obblighi impartiti nel richiamato atto concessorio n. 40/2018;

Rilevato che, nonostante le consorziali di cui sopra, il concessionario non ha prodotto alcuna documentazione, con consorziale prot. 16196/2024 del 10.07.2024 è stato comunicato allo stesso che questo Consorzio, in ossequio a quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettere b) e i) del Regolamento Regionale n. 17 del 01.08.2013, avrebbe avviato la procedura finalizzata alla decadenza della concessione in parola se decorso il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa non fossero state prodotte valide osservazioni e/o idonea documentazione;

Rilevato che neanche dopo tale periodo è pervenuto nulla da parte del suddetto Comune;

Considerato che, per quanto comunicato nella predetta consorziale, il concessionario è comunque tenuto al pagamento dei canoni dovuti fino all'annualità in corso in mancanza del quale questo Consorzio procederà al recupero coattivo degli stessi;

Rilevato che, a seguito di sopralluogo effettuato, sulle aree demaniali concesse, da parte dall'Area Agraria - Settore Sistemazioni Idraulico Forestali in data 17.03.2025, è stato accertato e documentato che nessun intervento forestale è stato mai realizzato;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di questo Ente, n. 1070 del 05.12.2018, con la quale è stato delegato e autorizzato il Presidente, in qualità di Legale Rappresentante, a disporre sul rilascio in favore di terzi di concessioni sui beni del Demanio Pubblico;

Visto l'art. 12, comma 1, lettere b) e i) del Regolamento Regionale ut supra;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di procedere alla decadenza della concessione n. 40/2018, rilasciata in data 18.12.2018 al Comune di Celenza Valfortore con sede a Celenza Valfortore in via Carlo Alberto n. 2, codice fiscale: 82001650710, con contestuale avvio della procedura di recupero coattivo dei canoni non pagati, relativa all'utilizzo dei terreni demaniali nelle aree circumlacuali l'invaso di Occhito, ricadenti in agro di Celenza Valfortore: nel foglio 19, p.lle nn. 101 di ha 0.29.80, 103 di ha 0.14.40, 104 di ha 0.19.59, 105 di ha 0.43.43, 115 di ha 0.25.04, di ha 117 di ha 0.13.92, 142 di ha 0.69.29, 143 di ha 0.35.75, 145 di ha 0.33.10, 154 di ha 0.58.62, 155 di ha 0.32.80, 156 di ha 0.86.11, 158 di ha 0.47.96, 165 di ha 0.54.78, 166 di ha 0.19.80, 189 di ha 0.19.80, 190 di ha 0.13.49, 192 di ha 0.45.74, 193 di ha 0.14.56, 194 di ha 0.19.20, 195 di ha 0.28.34, 218 di ha 0.29.00, 244 di ha 0.56.72, 245 di ha 0.67.97, 247 di ha 0.05.33, 248 di ha 0.05.33, 276 di ha 0.29.64, 277 di ha 0.59.06, 279 di ha 0.67.02, 281 di ha 0.60.00, 282 di ha 0.69.21, 283 di ha 0.74.50, 285 di ha 0.15.84, 286 di ha 0.23.10, 288 di ha 0.16.29, 289 di ha 0.15.85, 290 di ha 0.16.00, 291 di ha 0.51.10, 292 di ha 0.31.70, 293 di ha 0.28.53, 298 di ha 0.37.61, 303 di ha 1.60.00, 313 di ha 0.31.64, 316 di ha 0.33.96, 317 di ha 0.58.65, 318 di ha 0.32.16, 328 di ha 0.27.54, 372 di ha 0.31.84, 374 di ha 0.56.76, 400 di ha 0.31.22, 410 di ha 1.98.18, 448 di ha 0.15.60, 449 di ha 0.26.87, 450 di ha 0.14.86, 452 di ha 0.07.80, 457 di ha 0.28.90, 461 di ha 0.38.72, 462 di ha 0.21.96, 465 di ha 0.04.16, 466 di ha 0.45.96, 467 di ha 0.57.00, 468 di ha 0.22.30, 469 di ha 0.79.20, 473 di ha 0.29.73, 474 di ha 0.27.80, 475 di ha 0.28.00, 477 di ha 0.50.99, 478 di ha 0.08.91, 479 di ha 0.19.63, 480 di ha 0.60.96, 481 di ha 0.07.80, 482 di ha 0.25.58, 483 di ha 0.32.50, 484 di ha 0.05.00, 485 di ha 0.14.50, 486 di ha 0.23.52, 488 di ha 0.52.74, 489 di ha 0.06.10, 490 di ha 0.12.93, 491 di ha 0.31.40, 499 di ha 0.32.50, 509 di ha 0.48.05, 511 di ha 0.77.10, 514 di ha 0.13.15, 515 di ha 0.07.50, 517 di ha 0.30.56, 518 di ha 0.19.77, 522 di ha 0.34.08, 523 di ha 1.03.78, 526 di ha 0.20.83, 527 di ha 0.00.10, 529 di ha 0.70.08, 530 di ha 0.09.60, 532 di ha 0.10.08, 533 di ha 0.38.88, 534 di ha 1.12.97, 535 di ha 0.01.52, 536 di ha 0.24.00, 538 di ha 0.33.84, 539 di ha 0.02.40, 54 di ha 0.19.13, 540 di ha 0.06.72, 544 di ha 0.00.23, 546 di ha 0.11.52, 547 di ha 0.44.64, 548 di ha 0.39.84, 56 di ha 0.28.35, 65 di ha 0.59.08, 66 di ha 0.39.20, 67 di ha 0.38.46, 69 di ha 0.06.34, 80 di ha 0.12.18, 81 di ha 0.12.76, 83 di ha 0.03.22, 84 di ha 0.18.03, 88 di ha 0.13.00, 89 di ha 0.14.80, 90 di ha 0.21.17, 92 di ha 0.32.24, 97 di ha 0.97.10, 98 di ha 0.20.20, 114 di ha 0.13.52, 136 di ha 0.27.59, 219 di ha 0.14.70 e 220 di ha 0.10.99, per complessivi ha 42.44.49; nel foglio 20, p.lle. nn. 234 di ha 0.57.45, 235 di ha 0.18.80, 236 di ha 0.11.28, 256 di ha 0.24.20, 257 di ha 0.09.60, 258 di ha 0.45.36, 259 di ha 0.19.04, 260 di ha 0.43.58, 261 di ha 0.22.61, 262 di ha 0.18.62 e 81 di ha 0.98.76, per complessivi ha 3.69.30; nel foglio 25, p.lle nn. 272 di ha 22.41.04, 302 di ha 0.77.89, 341 di ha 4.32.61, 370 di ha 0.49.00, 379 di ha 0.03.40, 383 di ha 13.09.64, 399 di ha 1.91.70, 400 di ha 0.30.00, 401 di ha 0.27.50, 402 di ha 1.40.00, 403 di ha 0.02.20, 404 di ha 0.32.40, 439 di ha 0.24.60, 441 di ha 0.05.00, 63 di ha 3.74.80 e 65 di ha 0.59.08, per complessivi ha 50.00.86; nel foglio 29, p.lle n. 52 di ha 9.05.83 e nel foglio 6, p.lle nn. 165 di ha 0.24.75, 166 di ha 0.28.99, 167 di ha 0.08.26, 174 di ha 0.68.25, 175 di ha 0.21.00, 216 di ha 0.05.70, 22 di ha 0.36.20, 220 di ha 0.84.00, 221 di ha 0.03.84, 222 di ha 0.02.30, 293 di ha 0.61.72, 329 di ha 0.34.50, 339 di ha 0.01.24, 340 di ha 0.72.70, 345 di ha 0.04.77, 350 di ha 0.00.40, 358 di ha 0.28.00, 359 di ha 0.28.20, 360 di ha 0.74.60, 361 di ha 2.17.65, 362 di ha 0.23.26, 363 di ha 0.70.52, 366 di ha 1.16.84, 367 di ha 1.52.64, 369 di ha 1.34.23, 370 di ha 1.08.48, 371 di ha 0.03.40, 372 di ha 0.17.10, 373 di ha 0.13.50, 374 di ha 0.09.35, 376 di ha 0.06.10, 377 di ha 0.12.90, 378 di ha 0.95.93, 380 di ha

0.05.10, 397 di ha 0.38.88, 398 di ha 0.36.96, 399 di ha 1.27.68, 4 di ha 0.04.56, 400 di ha 0.02.25, 401 di ha 0.02.20, 402 di ha 0.29.00, 403 di ha 0.18.69, 404 di ha 0.35.03, 405 di ha 2.46.72, 407 di ha 0.26.90, 408 di ha 0.42.25, 409 di ha 0.31.68, 410 di ha 0.22.57, 411 di ha 0.52.80, 412 di ha 0.21.60, 413 di ha 0.06.20, 23 di ha 0.67.92 e 341 di ha 0.06.64, per complessivi ha 23.96.95. Totale concessi ha 129.17.13.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 30/04/2025.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)